



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

22567-19

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 784/2019
EMANUELE DI SALVO		CC - 09/05/2019
ANDREA MONTAGNI		R.G.N. 6158/2019
MARIAROSARIA BRUNO	- Relatore -	
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MF nato a **X** il **X** 1973

avverso l'ordinanza del 03/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

E' presente l'avvocato COMPAGNA FRANCESCO del foro di ROMA, in proprio ed in
sostituzione dell'avv. ARANGIO FRANCESCO del foro di ROMA, difensore di **MF**

, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza del 17 ottobre 2017, il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto del 16 agosto 2017, con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma, aveva disposto il sequestro preventivo - fino alla concorrenza del profitto del reato, pari a complessivi € 404.993,40 - nei confronti della Soc. T

dei saldi attivi giacenti sui rapporti finanziari, e, in caso di incapienza, per equivalente, sui rapporti finanziari riconducibili a MF, BI e MM, indagati del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 3 del d. lgs. 74/2000, commesso in Bolzano il 30 settembre 2013.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma, il M, tramite il difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi: il primo riguardante la carenza di motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla posizione del suo assistito il quale non sarebbe stato menzionato nel provvedimento; il secondo attinente al profilo soggettivo dell'ipotizzato reato, avendo il ricorrente fatto ingresso nella società e rivestito la qualità di amministratore nel dicembre dell'anno 2012 (quando le operazioni economiche incriminate si erano già esaurite, risalendo esse al periodo anteriore al giugno 2012) e non avendo in alcun modo partecipato alla presentazione della dichiarazione IVA sottoscritta dal precedente amministratore e presentata nel settembre 2013.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza, con decisione assunta in data 6/4/2018, in accoglimento dei motivi di ricorso prospettati dalla difesa, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, rilevando che, effettivamente l'aspetto riguardante il coinvolgimento del M nella vicenda, a differenza di quella del B, non era stata proprio affrontata, non avendo il Tribunale illustrato le ragioni poste a fondamento della conferma del decreto di sequestro del G.I.P. nei suoi confronti.

2. Con ordinanza del 26/1/2019, il Tribunale di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l'originario provvedimento di sequestro.

Avverso tale ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso.

Nel primo, ha dedotto assoluta mancanza di motivazione in merito all'aspetto riguardante la rilevabilità delle anomalie in contestazione da parte del M.

Nel secondo, ha dedotto violazione dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 in relazione agli artt. 110 e 43 cod. pen, evidenziando che l'ipotesi di una responsabilità dolosa dell'amministratore subentrante può ritenersi solo con riferimento a verifiche assai semplici, coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo, evenienza da escludersi nel caso in esame, avendo l'amministrazione finanziaria dell'Agenzia delle Entrate espressamente definito come "difficolto" persino per il fisco" tali accertamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. Il Tribunale di Roma ha provveduto a colmare le lacune motivazionali rilevate in sede di primo rinvio da parte della Corte di Cassazione, offrendo adeguata risposta alle doglianze difensive non censurabile in questa sede.

2. Occorre premettere che in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così *ex multis* Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).

3. Ebbene, il Tribunale ha nella ordinanza espresso una compiuta motivazione in ordine al coinvolgimento nella vicenda del **M**, sia pure ai limitati fini del giudizio da esperirsi in materia cautelare, dove, come è noto, non si tratta di accertare ben delineate responsabilità o di verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma viene in rilievo soltanto il *fumus commissi delicti* (inteso come astratta possibilità che un determinato fatto possa essere sussunto sotto una fattispecie di reato).

Deve rammentarsi, a questo proposito, che in tema di misure cautelari reali, non è necessario valutare la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura, riguardando il *fumus commissi delicti* fondante il sequestro preventivo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva, con l'unico limite rappresentato da una immediata evidenza del difetto dell'elemento soggettivo (Si veda in proposito Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/2008, dep. 21/01/2009, Rv. 242650 - 01, così massimata: «In relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del "fumus commissi

delicti" può rilevare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. V. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153».

Nel ricorso, la difesa, nel sostenere l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo del suo assistito, pone l'accento su due aspetti: la circostanza della difficile rilevabilità delle anomalie in contestazione dai bilanci, risalenti a precedenti gestioni; il fatto che la stessa Agenzia delle entrate abbia ammesso la difficoltà di tale accertamento.

Si tratta di osservazioni che non sono idonee a sovvertire l'analisi effettuata dalla Corte di merito la quale ha posto in rilievo: che, in linea di principio, il legale rappresentante di un'azienda subentrante può essere chiamato a rispondere dei reati tributari risalenti a precedenti gestioni, purché vi siano elementi dai quali si possa desumere l'esistenza del dolo eventuale, per non avere verificato diligentemente contabilità e bilanci (cita a proposito Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Rv. 264395 - 01, così massimata: "In tema di reati tributari, il liquidatore di una società di capitali può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, purché emergano elementi dai quali poter desumere quanto meno la sussistenza del dolo eventuale, e dunque la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione"); che il sistema non era occulto, come prospetta la difesa, in quanto i presunti esportatori abituali erano spesso soggetti economici irreperibili, privi di una struttura societaria, incapaci di stilare la lettera di intento; che erano le stesse società del gruppo M a proporre in vendita ai reali acquirenti italiani le stesse auto che poi vendevano ai suddetti soggetti interposti; che la società dell'indagato in molti casi riceveva pagamenti non dagli esportatori abituali, ma direttamente dagli acquirenti finali italiani che le avevano formalmente acquistate dai suddetti esportatori.

I Giudici di merito hanno poi evidenziato che nell'attività d'indagine condotta dall'Ufficio centrale Antifrode, sin dal 17.07.2012, i funzionari avevano effettuato un accesso presso la sede legale delle società del "gruppo" M (tra le quali la T srl) per eseguire ricerche, svolgendo specifici controlli sulle operazioni di cessioni non imponibili effettuate dalla società nei confronti di cessionari che avevano presentato dichiarazioni di intento. La società quindi era a conoscenza dell'attività ispettiva sin dal luglio 2012. Nell'ambito di dette ispezioni erano state assunte specifiche informazioni dai vertici societari anche in ordine ai rapporti tra la società e gli acquirenti che avevano presentato lettere di intento, sicché, afferma il Tribunale, è del tutto evidente che all'epoca della dichiarazione fiscale gli indagati (e quindi anche il M) fossero avvertiti che

i rapporti con gli esportatori abituali erano oggetto di accertamento da parte del fisco.

Pertanto, risulta logica la spiegazione fornita dal Tribunale in ordine al coinvolgimento di M nella vicenda e alla non manifesta evidenza della carenza dell'elemento soggettivo, sufficiente nella presente fase processuale ai fini della conferma del provvedimento.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In Roma, così deciso il 9 maggio 2019

Il Consigliere estensore

Mariarosaria Bruno



Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 MAG. 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Galindo